

CIRCOLARE n. **54/2009**
Prot. n. 1129 MF/bf

Roma, 10 settembre 2009

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

OGGETTO: Gioco del poker nei pubblici esercizi. Conferma divieto.

Si fa seguito alla circolare n. 47 del 23 luglio 2009 per rendere noto che il Ministero dell'Interno, con direttiva ai prefetti del 9 settembre, ha confermato l'interpretazione fornita dalla scrivente in ordine al divieto di organizzare tornei di poker sportivo nei pubblici esercizi ed in altri luoghi senza la autorizzazione prevista dall'articolo 24 della legge comunitaria del 2008.

Al riguardo il Ministero ricorda che la legge comunitaria ha introdotto significative novità in relazione allo svolgimento dei tornei di poker sportivo non a distanza, stabilendo che i suddetti tornei sono consentiti a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi, previa autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Il Ministero sottolinea, inoltre, che con regolamento della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da adottarsi di concerto con lo stesso ministero, saranno disciplinati i tornei di poker sportivo, l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro, la impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località e le modalità per continuare a partecipare al torneo una volta esaurita la quota di partecipazione.

Tanto premesso, il ministero ribadisce che in attesa della pubblicazione del decreto non possono essere rilasciate autorizzazioni all'organizzazione di tali tornei e invita gli uffici dipendenti a predisporre ogni idonea misura affinché non venga più consentito l'ulteriore espletamento delle manifestazioni di poker sportivo

Si invitano pertanto le Associazioni in indirizzo a sensibilizzare le imprese associate sulle conseguenze della organizzazione nei propri locali di tornei di poker di qualsiasi specie.

Infatti, come già precisato con la circolare n. 90/2008, l'esercente che organizza nel proprio locale o consente ad altri soggetti di organizzare tali tornei commette il reato di esercizio di gioco di azzardo che, in questo caso, è punito con l'arresto da quattro a sedici mesi e con la ammenda non inferiore a 274 euro. Da tenere presente che a seguito della condanna definitiva l'esercente perde i requisiti di onorabilità previsti per il rilascio della autorizzazione e pertanto la stessa viene revocata.

Da tenere presente che anche chi prende parte al gioco d'azzardo commette un reato punito, se il contravventore è colto a giocare all'interno di un pubblico esercizio, con l'arresto fino ad otto mesi o con l'ammenda fino a 686 euro.

Nulla varia per l'esercizio del gioco del poker on line.

Con riserva di trasmettere il testo della circolare del Ministero dell'Interno, si porgono distinti saluti.


IL PRESIDENTE
Lino Enrico Stoppani

